

Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2025, n. 11-1803

Legge regionale n. 16/2008, articolo 4. Modifiche all'Allegato 1 della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 3-5996 del 25 novembre 2022, in materia di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno.



Seduta N° 121

Adunanza 10 NOVEMBRE 2025

Il giorno 10 del mese di novembre duemilaventicinque alle ore 10:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 11-1803/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 16/2008, articolo 4. Modifiche all'Allegato 1 della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 3-5996 del 25 novembre 2022, in materia di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

- la legge regionale n. 16/2008 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 8/2024, per l’attuazione delle finalità in essa previste, dispone, tra le altre misure, all’articolo 4, la concessione di un’indennità ai proprietari o possessori di terreni o alle associazioni di raccoglitori che li conducano, a titolo di proprietà o di affitto, per la conservazione di ciascun soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi su detti terreni;
- il medesimo articolo 4 demanda alla Giunta regionale, nell’ambito del provvedimento di attuazione previsto all’articolo 16, la definizione dell’importo massimo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena, le modalità per la concessione dell’indennità, nonché i contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione e le procedure di controllo del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del piano;
- con D.G.R. n. 5-13189 del 8 febbraio 2010, adottata in applicazione del citato articolo 16, sono state approvate, tra l’altro, le disposizioni attuative del sopra richiamato articolo 4, contenute negli articoli 1, 2 e 3 del relativo Allegato;
- con D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, in particolare, sono state approvate, ai sensi del citato articolo 16, le nuove disposizioni attuative dell’articolo 4 della medesima legge regionale n. 16/2008, contenute nell’Allegato 1 alla stessa deliberazione, in sostituzione dei corrispondenti articoli 1 e 2 del suddetto Allegato alla D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come modificata dalla D.G.R. n. 35-4916 del 20 aprile 2017;

- con D.G.R. n. 1-4518 del 14 gennaio 2022 è stato ridefinito l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena, a parziale modifica della suddetta D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021;
- con D.G.R. n. 3-5996 del 25 novembre 2022 sono state precisate disposizioni sul regime di aiuti applicabile per l'erogazione dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno.

Richiamato, in particolare, che le suddette disposizioni attuative, di cui al sopra citato Allegato 1 della D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, come modificato dalla D.G.R. n. 1-4518 del 14 gennaio 2022, stabiliscono quanto segue:

- all'articolo 1, comma 1, l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare è fissato in 18,00 euro, per qualsiasi delle specie indicate in Allegato 1, all'articolo 3 comma 1;
- all'articolo 1, comma 3, le indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 16/2008 sono concesse quali aiuti "*de minimis*" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento;
- all'articolo 2, comma 8, fissano in 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande, stabilito nel bando, il tempo utile per l'espletamento dell'istruttoria da parte della competente "Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste", di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 63/1978 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste", e per l'inserimento a sistema informatizzato delle risultanze istruttorie.

Richiamato, inoltre, che:

- la suddetta legge regionale n. 16/2008, istituisce, all'articolo 4 bis, la "Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", la quale, coordinata dalla Regione Piemonte, formula proposte ed esprime pareri sulle iniziative di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale;
- la D.G.R. n. 9 - 5537 del 18 marzo 2013, che ha approvato la composizione e la definizione delle modalità di funzionamento della Consulta, ha, tra l'altro, disposto che i suoi membri rimangono in carica per l'intera legislatura e, in ogni caso, fino a nuova nomina.

Preso atto che la "Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno", nominata per la XI legislatura con D.G.R. n. 1-329 del 4 ottobre 2019, da ultimo integrata dalla D.G.R. n. 2-5995 del 25 novembre 2022, nonché, per la XII legislatura, con D.G.R. n. 12-224 del 4 ottobre 2024, modificata con D.G.R. n. 9-9906 del 24 marzo 2025, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Foreste":

- nel corso della riunione del 31 gennaio 2024 (ultima riunione della XI legislatura) ha condiviso l'esigenza di rivalutare l'indennità per gli esemplari appartenenti alla specie Nocciolo (*Corylus avellana*), in quanto piuttosto frequenti nelle domande ma non così frequentemente produttivi di tartufo bianco, valutando di considerare la riduzione dell'importo dell'indennità in una successiva consulta;
- nel corso della riunione del 7 dicembre 2024 (prima riunione della XII legislatura) ha preso atto della richiesta dell'Unione delle Associazioni dei cercatori di tartufi piemontesi di incrementare il massimale a 20,00 euro;
- nel corso della riunione del 19 marzo 2025 (seconda riunione della XII legislatura), ha condiviso l'esigenza di modulare l'indennità in relazione alla specie di ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena, al fine di incrementare l'indennità per gli esemplari appartenenti delle specie del genere *Quercus*, in ragione dei deperimenti in atto, già oggetto di studi da parte della Regione

Piemonte e, contestualmente, ridurre l'indennità per gli esemplari appartenenti alla specie Nocciolo (*Corylus avellana*), in quanto piuttosto frequenti nelle domande ma non così frequentemente produttivi di tartufo bianco, e ha condiviso la seguente proposta per il massimale di ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena:

- a. 20,00 euro, se appartenente alle specie Farnia (*Quercus robur*), Rovere (*Quercus pætre*a), Roverella (*Quercus pubescens*), Cerro (*Quercus cerris*);
- b. 18,00 euro, se appartenente alle specie Carpino bianco (*Carpinus betulus*), Carpino Nero (*Ostrya carpinifolia*), Tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*), Tiglio selvatico (*Tilia cordata*), Pioppo nero (*Populus nigra*), Pioppo bianco (*Populus alba*), Pioppo tremolo (*Populus tremula*), Pioppo ibrido, Salicone (*Salix caprea*), Salice bianco (*Salix alba*), Salice da vimini (*Salix viminalis*);
- c. 12,50 euro, se appartenente alla specie Nocciolo (*Corylus avellana*);

prevedendo il riconoscimento delle indennità prioritariamente agli esemplari appartenenti alle specie differenti dal Nocciolo e, in misura residuale, in ragione delle disponibilità finanziarie previste dal piano di attività annuale di cui all'articolo 3 della citata legge regionale n. 16/2008, ai soggetti arborei appartenenti alla specie Nocciolo.

Richiamato che:

la Commissione Europea in data 13 dicembre 2023 ha approvato il Regolamento 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", il quale sostituisce il regolamento (UE) n. 1407/2013 alla sua scadenza, aumentando a 300.000,00 euro il massimale per gli aiuti "de minimis" che un'unica impresa può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro;

la legge regionale n. 3/2023, modifica la legge regionale n. 1/2019, introducendo l'articolo 3bis che, in sostituzione della "Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste", di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 63/1978, istituisce la "Commissione consultiva comunale per l'agricoltura", di cui la Regione Piemonte può avvalersi nei casi stabiliti dalla normativa regionale.

Preso atto che, come da documentazione agli atti del Settore "Foreste", le amministrazioni comunali hanno costantemente segnalato la difficoltà da parte della competente "Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste", ora "Commissione consultiva comunale per l'agricoltura", nell'espletare la relativa istruttoria rispettando il prescritto termine di 60 giorni, chiedendo di estenderlo di ulteriori 30 giorni, rendendolo da 60 a 90 giorni.

Dato atto, pertanto, che il sopra citato Settore "Foreste" ha appurato che risulta necessario adattare la D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 3-5996 del 25 novembre 2022:

sostituendo, all'articolo 1, i riferimenti come di seguito indicato:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) con il Regolamento 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 2023/2831 del 15/12/2023);

- la legge regionale n. 63/1978 con la legge regionale n. 1/2019, come integrata dalla legge regionale n. 3/2023;

modificando, all'articolo 2, comma 8, il termine per l'istruttoria e l'inserimento a sistema delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento, rendendolo di 90 giorni, anziché 60.

Richiamato che il comma 1 dell'articolo 2, del più volte citato Allegato 1, recita che:

"1. La presentazione della domanda di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale deve essere effettuata esclusivamente tramite il servizio informativo disponibile in rete all'indirizzo <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-tartufi>".

Dato atto che il medesimo Settore “Foreste” dall’applicazione pratica del suddetto comma ha riscontrato che risulta opportuno riformularlo come segue:

“1. La presentazione della domanda di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale, in risposta a specifico avviso pubblico bandito in attuazione del piano di attività annuale di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 16/2008, deve essere effettuata esclusivamente tramite il servizio informativo disponibile in rete all’indirizzo web, che lo stesso avviso riporterà.”

Dato atto, pertanto, che il medesimo Settore ha elaborato le sopra citate modifiche sul testo dell’articolo 1, dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 2, comma 8, affinché sia possibile provvedere alla sostituzione, come sopra rappresentato, dei rispettivi articoli di cui all’Allegato alla D.G.R. n. 5-13189 dell’8 febbraio 2010, come da ultimo modificato dalla D.G.R. n. 3-5996 del 25 novembre 2022, prevedendo che l’efficacia di tale riformulazione abbia decorrenza dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento.

Dato atto, inoltre, che:

- con D.D. n. 889/A1614A/2024 del 14 novembre 2024 è stato approvato l’avviso per la presentazione telematica delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale in attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, approvato con D.G.R. n. 2-7063 del 20 giugno 2023 e della D.G.R. n. 5-13189 dell’8 febbraio 2010, come modificata con D.G.R. n. 5-3168 del 30 luglio 2021, fissando il termine per la presentazione delle domande al 4 febbraio 2025;
- con D.D. n. 73/A1614A del 30 gennaio 2025, il termine per la presentazione delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale in adesione al bando approvato con D.D. n. 889/A1614A/2024 del 14 novembre 2024, è stato prorogato al 24 febbraio 2025 determinando, di conseguenza, il termine per la conclusione delle istruttorie da parte dei comuni il giorno 26 aprile 2025.

Preso atto, inoltre, come da documentazione agli atti della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Foreste” delle segnalazioni effettuate rispettivamente da:

Comune di Tagliolo Monferrato (prot. 55587 del 07/04/2025); Comune di Incisa Scapaccino (prot. 64807 del 24/04/2025); Comune di Brusasco (prot. 64982 del 24/04/2025); Comune di Cunico (prot. 65144 del 24/04/2025); Comune di Castagnole delle Lanze (prot. 66887 del 29/04/2025); Comune di Montaldeo (prot. 70734 del 07/05/2025); Comune di Valfenera (prot. 71343 del 08/05/2025); Comune di Mongardino (prot. 71502 del 08/05/2025); Comune di Gottasecca (prot. 71671 del 08/05/2025); Comune di Nizza Monferrato (prot. 76548 del 19/05/2025); Comune di Terruggia (prot. 76772 del 19/05/2025); Comune di Camerana (prot. 80560 del 26/05/2025), circa il mancato perfezionamento degli adempimenti, con richiesta di stabilire un nuovo congruo termine di conclusione.

Dato atto che il sopra citato Settore “Foreste” ha verificato che:

- come rilevato dai dati disponibili sul “Portale tartufi”, alla chiusura del sopra citato bando, in data 26 aprile 2025, le domande di indennità correttamente trasmesse con modalità informatizzata, pari a n. 963, interessano 202 comuni vocati;
- di questi ultimi, 55 Comuni (circa il 27%) risultano non aver completato l’istruttoria entro il termine procedimentale del 26 aprile 2025, per un totale di 184 domande (circa il 19%), sul totale di 963;

Ritenuto che, a fronte della difficoltà segnalata dai suddetti Comuni, nel concludere la rispettiva istruttoria entro i termini prescritti, sia opportuno, a tutela dei potenziali beneficiari, prevedere che per i sopra citati Comuni tale termine sia prorogato di ulteriori 30 giorni a decorrere dal giorno

successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo della presente deliberazione, potendo in tale modo disporre di complessivi 90 giorni, facendo salvi i diritti finora acquisiti.

Richiamata la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. che detta norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione ed in particolare l'articolo 8 che disciplina i termini dei procedimenti a livello regionale e consente alla Giunta di definire i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti.

Dato atto che, come da verifiche del sopra citato Settore "Foreste", al fine di poter soddisfare le suddette necessità e richieste, stante la natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sussistono le condizioni per applicare il termine procedimentale di cui al comma 8, dell'articolo 2 dell'allegato alla D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, così come esteso dalla presente deliberazione, con riferimento anche alle domande presentate a valere sul bando approvato con D.D. n. 889/A1614A/2024 del 14 novembre 2024, come modificata con D.D. n. 73/A1614A del 30 gennaio 2025, consentendo che i Comuni vocati completino l'istruttoria entro 30 giorni, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione della determinazione attuativa della presente deliberazione della Giunta regionale.

Ritenuto pertanto di disporre che con riferimento alle domande presentate a valere sul bando approvato con D.D. n. 889/A1614A/2024 del 14 novembre 2024, come modificata con D.D. n. 73/A1614A del 30 gennaio 2025, i Comuni vocati completino l'istruttoria entro 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo della presente deliberazione, potendo in tale modo disporre di complessivi 90 giorni.

Ritenuto opportuno demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Sentita, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 16/2008, la Commissione consiliare competente in data 10 settembre 2025.

Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 34/1998, della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali in data 6 novembre 2025.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto detta disposizioni di natura procedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della sopra citata D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111.

Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 16/2008, la riformulazione degli articoli 1 e 2, di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 3-5996 del 25 novembre 2022, sostituendo i rispettivi articoli 1 e 2 ivi riportati, come da allegato A1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, in materia di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno;

2. di disporre che con riferimento alle domande presentate a valere sul bando approvato con D.D. n. 889/A1614A/2024 del 14 novembre 2024, come modificata con D.D. n. 73/A1614A del 30 gennaio 2025, i Comuni vocati completino l'istruttoria entro 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo della presente deliberazione, potendo in tale modo disporre di complessivi 90 giorni;

3. di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

4. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1803-2025-All_1-AllegatoA1_TerminiIndennitàTartufo.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Legge regionale n. 16/2008, articolo 4. Modifiche all'Allegato 1 della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 3-5996 del 25 novembre 2022, in materia di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno

Legenda:

il presente documento riformula e sostituisce gli articoli 1 e 2, di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 3-5996 del 25 novembre 2022

Capo I

Disposizioni attuative dell'articolo 4 della l.r. n. 16/2008
(Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno)

Art. 1

(Importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena – articolo 4, comma 4, lettera a))

1. L'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare è fissato in:

20,00 euro, se appartenente alle specie Farnia (*Quercus robur*), Rovere (*Quercus pætreæ*), Roverella (*Quercus pubescens*), Cerro (*Quercus cerris*);

18,00 euro, se appartenente alle specie Carpino bianco (*Carpinus betulus*), Carpino Nero (*Ostrya carpinifolia*), Tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*), Tiglio selvatico (*Tilia cordata*), Pioppo nero (*Populus nigra*), Pioppo bianco (*Populus alba*), Pioppo tremolo (*Populus tremula*), Pioppo ibrido, Salicone (*Salix caprea*), Salice bianco (*Salix alba*), Salice da vimini (*Salix viminalis*);

12,50 euro, se appartenente alla specie Nocciolo (*Corylus avellana*).

2. L'indennità è riconosciuta prioritariamente ai soggetti arborei appartenenti alle specie Farnia (*Quercus robur*), Rovere (*Quercus pætreæ*), Roverella (*Quercus pubescens*), Cerro (*Quercus cerris*), Carpino bianco (*Carpinus betulus*), Carpino Nero (*Ostrya carpinifolia*), Tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*), Tiglio selvatico (*Tilia cordata*), Pioppo nero (*Populus nigra*), Pioppo bianco (*Populus alba*), Pioppo tremolo (*Populus tremula*), Pioppo ibrido, Salicone (*Salix caprea*), Salice bianco (*Salix alba*), Salice da vimini (*Salix viminalis*) e, in misura residuale, in ragione delle disponibilità finanziarie previste dal piano di attività annuale di cui all'art. 3 della l.r. 16/2008, ai soggetti arborei appartenenti alla specie Nocciolo (*Corylus avellana*).

3. Le indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale ai sensi dell'articolo 4 della l.r. n. 16/2008 sono concesse quali aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 2023/2831 del 15/12/2023) ed in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento."

Art. 2

(Modalità per la concessione dell'indennità, contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione e procedure di controllo del rispetto degli impegni – articolo 4, comma 4 lettere b) e c))

1. La presentazione della domanda di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale, in risposta a specifico avviso pubblico bandito in attuazione del piano di attività annuale

di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 16/2008, deve essere effettuata esclusivamente tramite il servizio informativo disponibile in rete all'indirizzo web che lo stesso avviso riporterà.

2. La domanda di indennità è presentata dal conduttore, proprietario o possessore dei terreni nei quali sono radicate le piante tartufigene oggetto di conservazione o da un soggetto da questi formalmente delegato ai sensi della normativa vigente, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure la Carta di identità elettronica (CIE) oppure la Carta nazionale dei servizi (CNS).

3. I richiedenti dovranno preventivamente essere registrati all'Anagrafe agricola del Piemonte e i dati dovranno essere aggiornati. Coloro che non fossero ancora iscritti, prima di presentare la domanda di indennità dovranno effettuare l'iscrizione all'Anagrafe Agricola secondo le modalità che saranno specificate nel relativo bando.

4. La domanda iniziale, presentata per la prima volta, contiene l'impegno, per la durata di un quinquennio, al rispetto del piano di coltura e conservazione, secondo le specifiche norme di riferimento, contenute nell'allegato B. Nelle annualità successive dovrà essere compilata una domanda di conferma. Terminato il quinquennio di validità sarà necessario presentare nuovamente la domanda iniziale per rinnovare l'impegno quinquennale al rispetto del piano di coltura e conservazione. I modelli informatici di domanda saranno approvati nell'ambito del bando.

5. La procedura telematica è funzionale all'eliminazione degli errori di compilazione e necessaria per automatizzare i controlli. Con la trasmissione dell'istanza telematica il sistema invierà automaticamente una PEC al Comune per informarlo dell'invio della domanda e, contemporaneamente una mail di ritorno al richiedente per confermare l'avvenuta trasmissione della stessa al comune di competenza. Inoltre il sistema assegnerà alla domanda un numero di riferimento.

6. Il Comune assume al proprio protocollo le domande pervenute e conferisce incarico alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura di cui all'articolo 3bis della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominata Commissione), di istruirle e effettuare le necessarie verifiche in loco.

7. La Commissione è integrata da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità e designati dall'Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale tra quelle di cui all'articolo 12 della l.r. n. 16/2008. In mancanza di una associazione avente i requisiti richiesti, o nel caso questa non provvedesse entro un mese dall'avvenuta richiesta, la designazione sarà effettuata dall'Unione delle associazioni di cercatori di tartufi.

8. Acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento.

9. La Regione riceve le domande istruite dai singoli comuni direttamente tramite sistema e verifica il numero totale di piante approvate, sulla base del quale definisce l'importo dell'indennizzo riconoscibile per ciascun esemplare e provvede, entro ulteriori 30 giorni, all'approvazione dell'elenco di liquidazione.

10. La Regione provvederà ad effettuare controlli in loco sul 5% delle domande accolte, per accertare il mantenimento degli impegni sottoscritti dal percettore dell'indennità. Nel caso di irregolarità l'indennità, se già percepita, dovrà essere restituita.